

di ospitare 400 persone in caso d'emergenza;

- in sede di progettazione delle nuove espansioni occorre inserire l'Area Attrezzata Multifunzionale tra gli edifici, in modo da facilitarne l'accesso diretto in caso d'emergenza.

Per quanto concerne i Campeggi Municipali Multifunzionali è opportuno che l'allestimento avvenga nelle aree ove insistono infrastrutture utili alle attività sportive per sviluppare in maniera geometrica la capacità di accoglienza e per consentire una migliore viabilità in caso di emergenza.

Il primo passo per il Governo è accogliere la proposta tecnica che rappresentiamo sotto forma d'articolato:

- si tratta di un articolato omogeneo alla normativa nazionale e in grado di coniugare il Turismo con la Protezione Civile e la circolazione stradale;

- l'articolo 2 riprende la parte saliente della Legge Quadro per il Turismo n. 217/1983, integrandola unicamente con le Aree Attrezzate Multifunzionali e i Campeggi Municipali Multifunzionali;

- l'articolato, demandando gli aspetti tecnici all'emanazione di specifiche norme tecniche d'attuazione, esalta il ruolo del legislatore e l'autonomia di regioni e comuni che, a loro volta, si rivolgeranno proficuamente ai tecnici, chiamandoli ad affrontare, risolvere, definire le parti squisitamente tecniche;

- in parole povere il Parlamento varerà una legge chiara e duratura che, consentendo l'inserimento di norme tecniche d'attuazione aggiornate, produrrà sviluppo economico, culturale, occupazionale.

L'ARTICOLATO, atto d'indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti per l'esercizio delle attività ricettive per il Turismo, da parte delle strutture pubbliche e private, con lo scopo di coniugare le attività in

materia di turismo, con interventi utili a passare dal concetto di Protezione Civile a quello di Prevenzione Civile.

Articolo 1 Finalità

La presente Legge definisce le strutture ricettive per il Turismo, con lo scopo di coniugare le attività in materia di turismo, con interventi utili a passare dal concetto di Protezione Civile a quello di Prevenzione Civile.

Articolo 2 Modalità di applicazione

1. Le regioni entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto, nell'ambito della propria autonomia, danno attuazione alle presenti disposizioni.

2. Con lo stesso provvedimento le regioni dettano disposizioni circa i tempi e le modalità per l'emanazione di specifiche norme tecniche d'attuazione anche in relazione ad analoghi standard utilizzati nei Paesi Europei e/o dalle normative in vigore.

Articolo 3 Disposizioni

1. Le definizioni e tipologie di cui al presente decreto trovano immediata applicazione nel caso di realizzazione di nuove strutture e di ampliamento o trasformazione di strutture già esistenti.

2. Le regioni disciplinano l'accreditamento delle strutture pubbliche e private in possesso dei requisiti.

3. Le regioni disciplinano le modalità per l'accertamento e la verifica del rispetto dei requisiti previsti.

4. Le regioni determinano gli standards di qualità che costituiscono requisiti ulteriori per le strutture pubbliche e private in possesso dei requisiti minimi previsti dalle normative in vigore.

5. La singola struttura deve essere funzio-